



*Commissione di garanzia
dell'attuazione della legge sullo sciopero
nei servizi pubblici essenziali*

Commissione Garanzia Sciopero



Prot: 0011221/RTV del 27/06/2012

RAI S.p.A.
Risorse Umane e Organizzazione
Fax: 06.36869648

e p.c.

SLC CGIL
Segreteria nazionale
Fax: 06.4824325

FISTEL CISL
Segreteria nazionale
Fax: 06.4457330

S.N.A.T.E.R.
Segreteria nazionale
Fax: 06.37514885

TRASMISSIONE VIA FAX

Pos. n. 1455/12
Settore: RTV

Oggetto: Considerazioni relative alla corretta attuazione dell'Accordo tra le parti del 22 novembre 2001 sulla regolamentazione dello sciopero in RAI, circa il lavoro in "sesta giornata" - Nota sindacale del 13 giugno 2012.

Comunico che la Commissione, nella seduta del 25 giugno 2012, su proposta del Prof. Gaetano Caputi, Commissario delegato per il settore, con riferimento alla nota in oggetto, che si allega in copia, ha deliberato, all'unanimità, di fornire il seguente chiarimento interpretativo, relativamente al lavoro in "sesta giornata".

A tal proposito, questa Commissione ritiene che tale lavoro, in quanto svolto in aggiunta al normale orario di lavoro, la cui durata è fissata in 39 ore settimanali, con ripartizione di norma su cinque giorni (art. 13, comma 1, del CCNL RAI), debba considerarsi a tutti gli effetti "lavoro straordinario".

Di conseguenza, la durata massima delle iniziative di sciopero che prevedono l'astensione dalle prestazioni straordinarie e, conseguentemente, ricomprendono anche le astensioni dal lavoro in giornate preventivate di "non lavoro" o "di riposo" (sesta giornata) potrà essere, allo stato, di 30 giorni, periodo che potrà essere ridotto, previo accordo tra le Parti (cfr. delibera della scrivente Commissione n. 03/130, laddove, relativamente alle astensioni dalle prestazioni straordinarie, è previsto che: "*La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta giorni*").

IL PRESIDENTE
Cons. Roberto Alesse